

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

12° Anno n. C 40

25 marzo 1969

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I *Comunicazioni*

Commissione

- Decisione n. 65 della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, del 27 settembre 1968, relativa alla nozione di prestazioni in natura di cui agli articoli 20 e 22 del regolamento n. 3 1
- Decisione n. 66 della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, del 27 settembre 1968, che regola la determinazione degli importi rimborsabili ai sensi degli articoli 73, 74 e 75 del regolamento n. 4 e degli anticipi da versare in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 79 del medesimo 2
-

II *Atti preparatori*

Consiglio

- Consultazione del Comitato economico e sociale circa la proposta di primo regolamento del Consiglio che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli e il progetto di decisione del Consiglio relativa all'istituzione di un Comitato permanente fitosanitario 4
- Parere del Comitato economico e sociale 4
- Consultazione del Comitato economico e sociale circa la proposta di regolamento del Consiglio concernente i SAMA e i PTOM (provvedimenti da adottare nel settore del tabacco) 7
- Parere del Comitato economico e sociale 7
-

III *Informazioni*

Commissione

- Bando di gara n. 787: gara — mediante consultazione pubblica — indetta dalla Repubblica del Senegal (Ministère du développement rural — Direction des services agricoles) per un progetto finanziato dalla CEE — FES 9
- Modifica al bando di gara n. 784 16

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI
LAVORATORI MIGRANTI

DECISIONE N. 65

del 27 settembre 1968

relativa alla nozione di prestazioni in natura di cui agli articoli 20 e 22
del regolamento n. 3

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

incaricata di esaminare se, in virtù degli articoli 20 e 22 del regolamento n. 3 sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, le prestazioni concesse in forza della legge di adeguamento finanziario (Finanzänderungsgesetz) dalle istituzioni tedesche di assicurazione-malattia per coprire forfettariamente le spese sostenute in occasione del parto (Pauschbetrag für die im Zusammenhang mit der Entbindung entstehender Aufwendungen) possono essere concesse quando tali prestazioni sono corrisposte in denaro,

visto l'articolo 43, comma a), del regolamento n. 3 relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti ai sensi del quale essa è incaricata di regolare ogni questione di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento e di quelli successivi,

visti gli articoli 20 e 22 del regolamento n. 3 sopraccitato,

vista la decisione n. 28, del 27 ottobre 1960, relativa alla nozione di prestazioni in natura di cui agli articoli 20 e 22 del regolamento n. 3, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 13 del 17 febbraio 1961,

considerando che le prestazioni corrispondenti previste dalle legislazioni degli altri Stati membri sono considerate in questi Stati come delle prestazioni in natura;

considerando che per l'applicazione degli articoli 20 e 22 del regolamento n. 3 è necessario dare alla nozione di prestazioni in natura un significato sensibilmente uguale in tutti gli Stati membri;

considerando che è necessario procedere alla revisione della decisione summenzionata;

deliberando alle condizioni previste al paragrafo 2 dell'articolo 44 del regolamento n. 3,

DECIDE:

1. Le prestazioni previste dalla legislazione tedesca sotto la denominazione «Pauschbetrag für die im Zusammenhang mit der Entbindung entstehenden Aufwendungen» (intervento forfettario nelle spese sostenute in occasione del parto) si debbono considerare come delle prestazioni in natura per l'applicazione degli articoli 20 e 22 del regolamento n. 3.
2. Lo stesso vale per gli assegni forfettari in caso di parto e per gli assegni di allattamento concessi in virtù della legislazione lussemburghese.
3. La presente decisione entra in vigore il primo gennaio 1968 e, a decorrere da tale data, sostituirà la decisione n. 28, del 27 ottobre 1960.

*Il Presidente della Commissione
amministrativa*

Attilio CAROPPO

DECISIONE N. 66

del 27 settembre 1968

che regola la determinazione degli importi rimborsabili ai sensi degli articoli 73, 74 e 75 del regolamento n. 4 e degli anticipi da versare in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 79 del medesimo

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto il comma a) dell'articolo 43 del regolamento n. 3 relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti secondo cui essa è incaricata di regolare ogni questione amministrativa derivante dalle disposizioni di questo regolamento e di quelli successivi,

visto l'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento n. 3,

visti gli articoli 73, 74, 75 e 79, paragrafo 3, del regolamento n. 4,

visto l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 36/63/CEE,

vista la decisione n. 29, del 27 ottobre 1960, concernente la determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 73, 74 e 75 del regolamento n. 4 e degli anticipi da versare in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 79 del medesimo, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 13 del 17 febbraio 1961,

considerando che occorre procedere alla revisione della summenzionata decisione, tenendo conto degli emendamenti apportati in applicazione della legge di adeguamento finanziario (*Finanzänderungsgesetz*),

DECIDE:

1. I rimborsi previsti agli articoli 73, 74 e 75 del regolamento n. 4 sono determinati al netto delle spese di amministrazione e delle spese di controllo amministrativo e medico, senza tener conto dell'eventuale partecipazione degli interessati.

2. Le prestazioni in natura da considerare per la determinazione dei rimborsi sono quelle considerate tali in virtù della legislazione nazionale applicata dall'istituzione che ha assicurato la corresponsione delle prestazioni.

Le prestazioni previste dalla legislazione tedesca sotto la denominazione «Pauschbetrag für die im Zusammenhang mit der Entbindung entstehenden Aufwendungen» (intervento forfettario nelle spese sostenute in occasione del parto) si debbono considerare come delle prestazioni in natura per l'applicazione degli articoli 74 e 75 del regolamento n. 4. Lo stesso vale

per gli assegni forfettari in caso di parto e per gli assegni di allattamento concessi in virtù della legislazione lussemburghese.

3. Per il calcolo dei costi medi di cui agli articoli 74 e 75 del regolamento n. 4 si debbono comprendere le prestazioni supplementari iscritte nei regolamenti interni degli organismi fra le spese annue relative al complesso delle prestazioni in natura.

4. Non si devono includere nelle spese annue relative al complesso delle prestazioni in natura le sovvenzioni a degli organismi di prevenzione nella misura in cui dette sovvenzioni sono destinate ad un'azione generale per la difesa della salute al di fuori degli organismi di sicurezza sociale.

5. I saldi dei conti con gli Stati membri non devono essere inclusi tra le spese relative al complesso delle prestazioni in natura.

6. Occorre riunire, se necessario, sotto la voce «Ricovero in ospedale» oltre il ricovero in ospedale vero e proprio, le spese di cura, di convalescenza e di cura preventiva.

7. Per il calcolo dei costi medi di cui agli articoli 74 e 75 del regolamento n. 4 si procede nel modo seguente:

- il Belgio stabilisce un costo medio unico,
- la Repubblica federale di Germania prende in considerazione il costo medio di ciascuna categoria di casse di assicurazione malattia,
- la Francia prende in considerazione il costo medio del regime generale del commercio e dell'industria al quale sono iscritti l'insieme degli interessati,
- l'Italia prende in considerazione il costo medio del regime dell'industria al quale l'insieme degli interessati sono iscritti,
- il Lussemburgo prende in considerazione il costo medio dell'insieme delle casse operaie,
- i Paesi Bassi prendono in considerazione il costo medio del regime generale.

8. Nella misura del possibile si deve far ricorso ai dati contabili e statistici stabiliti dalle istituzioni di ciascun paese e preferibilmente ai dati che sono oggetto di pubblicazioni ufficiali.

9. Quando i dati necessari per la determinazione degli importi da rimborsare non risultano dalla contabilità o da statistiche regolarmente tenute, questi importi sono stabiliti mediante sondaggi od inchieste appropriate.

10. Qualora si faccia ricorso a statistiche estranee alla sicurezza sociale, si dovranno menzionare le fonti ufficiali delle statistiche utilizzate.

11. L'importo degli anticipi da versare in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 del-

l'articolo 79 del regolamento n. 4 è determinato in base al prodotto dell'ultimo costo medio calcolato, per l'ultimo numero semestrale di famiglie o di titolari di pensioni o rendite quali risultano dal conto stabilito dalle istituzioni incaricate della tenuta degli inventari.

12. La presente decisione entra in vigore il primo gennaio 1968 e, a decorrere da tale data, sostituirà la decisione n. 29 del 27 ottobre 1960.

Il Presidente della Commissione

amministrativa

Attilio CAROPPO

II

(Atti preparatori)

CONSIGLIO

CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

circa la proposta di primo regolamento del Consiglio che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli e il progetto di decisione del Consiglio relativa all'istituzione di un Comitato permanente fitosanitario

A. RICHIESTA DI PARERE

Nella 55ª sessione del 9 e del 10 dicembre 1968 il Consiglio ha deciso di consultare, senza precisare la base giuridica di tale consultazione, il Comitato economico e sociale circa la proposta di primo regolamento del Consiglio che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli e il progetto di decisione del Consiglio relativa all'istituzione di un Comitato permanente fitosanitario.

La richiesta di parere è stata indirizzata dal Presidente del Consiglio al Presidente del Comitato economico e sociale con lettera in data 10 dicembre 1968.

B. TESTO CHE È STATO OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE

I testi che sono stati oggetto della consultazione sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 139 del 28 dicembre 1968, pagine 19 e 24.

C. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Nella 75ª sessione plenaria tenuta a Bruxelles il 22 e il 23 gennaio 1969 il Comitato ha adottato il parere sui testi di cui al precedente capitolo B, con 67 voti contro 1 e 1 astensione dei 69 membri presenti o rappresentati.

Il testo di tale parere è il seguente:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

vista la lettera del 12 dicembre 1968 con la quale il Presidente del Consiglio lo consulta in merito alla

proposta di primo regolamento del Consiglio che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite negli e sugli ortofrutticoli e al progetto di decisione del Consiglio relativa all'istituzione di un Comitato permanente fitosanitario,

viste le disposizioni del trattato istitutivo della CEE, in particolare quelle degli articoli 43 e 198,

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza di affidare alla sezione specializzata per l'agricoltura l'elaborazione di un parere e di una relazione in materia,

visti gli articoli 46 e 47 del regolamento interno,

visti i propri pareri formulati in precedenza riguardo ai settori alimentare, veterinario e fitosanitario,

visto il parere della sezione specializzata per l'agricoltura elaborato nel corso della 94^a riunione del 14 gennaio 1969,

vista la relazione presentata dal relatore sig. Visocchi durante la 75^a sessione plenaria e visto quanto deliberato dalla propria assemblea il 22 gennaio 1969,

considerato lo stato di avanzamento della politica agricola comune, in particolare l'attuazione della libera circolazione degli ortofrutticoli;

considerata l'importanza dell'impiego di antiparassitari nell'agricoltura per la protezione delle colture contro gli organismi nocivi ai vegetali,

considerato che i residui di tali antiparassitari o dei prodotti della loro metabolizzazione o degradazione possono rimanere negli o sugli ortofrutticoli;

considerato che gli eventuali residui possono essere nocivi alla salute dell'uomo e degli animali domestici e, in determinate condizioni, rompere l'equilibrio biologico generale;

considerati i divari fra le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda le quantità massime di tali residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli;

considerato che la fissazione a livello comunitario delle quantità massime dei residui di antiparassitari deve innanzitutto basarsi sull'intento di salvaguardare la salute dei consumatori;

considerato in seguito che le quantità massime debbono tener conto della necessità di proteggere l'agricoltura contro gli attacchi degli organismi nocivi ai vegetali;

considerata la necessità di ricerche scientifiche continue al fine di determinare con esattezza gli effetti tossicologici dell'impiego degli antiparassitari e, in

particolare, le dosi massime che possono essere consentite sui e nei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

Il Comitato economico e sociale approva la proposta di regolamento e il progetto di decisione in esame, fatte salve le osservazioni generali e particolari che seguono.

A. OSSERVAZIONI GENERALI

1. Il Comitato accoglie favorevolmente la presentazione della proposta di un primo regolamento in materia di antiparassitari sugli e negli ortofrutticoli.

Esso sottolinea che la salvaguardia della salute pubblica deve essere considerata come il criterio basilare per ogni sforzo di ravvicinamento delle legislazioni in materia, la qual cosa implica l'eliminazione di qualsiasi prodotto la cui innocuità non sia stata sufficientemente provata nelle condizioni di impiego prescritte e controllate.

Il Comitato auspica che la Commissione elabori con la massima sollecitudine possibile una legislazione comunitaria fitosanitaria riguardante segnatamente:

- a) gli antiparassitari che possono essere utilizzati, prevedendo un elenco positivo dei fitofarmaci in parola, le istruzioni per l'uso, la loro commercializzazione, la procedura per l'omologazione di nuovi antiparassitari, ecc.,
- b) i termini da rispettarsi tra l'ultimo trattamento ed il raccolto, specificati per antiparassitario, per prodotto e per regione,
- c) i trattamenti obbligatori (ad esempio, delle patate contro la dorifora),
- d) i residui di antiparassitari in tutti i prodotti destinati all'alimentazione,
- e) le modalità di controllo, quali i metodi per il prelevamento dei campioni e i metodi di analisi, come pure i luoghi e le fasi della commercializzazione in cui si effettua il controllo.

2. Il Comitato spera infine che gli Stati membri contribuiscano ad estendere e a perfezionare la legislazione comunitaria sugli antiparassitari, notificando alla Commissione tutte le iniziative che essi prendono al riguardo sul piano legislativo e in materia di ricerca, ciò per evitare che le legislazioni

nazionali divergano ulteriormente in un campo dove già si è avviata l'opera di armonizzazione.

B. OSSERVAZIONI PARTICOLARI

a) In ordine ai «considerando» della proposta di primo regolamento

Il Comitato ritiene che sarebbe opportuno rivedere nelle varie lingue la redazione dei «considerando».

Esso propone poi di sopprimere il 10° *considerando*.

b) In ordine agli articoli della proposta di primo regolamento

Il Comitato propone di:

— leggere nel seguente modo *l'articolo 1*:

«Il presente regolamento riguarda i prodotti che *all'interno della Comunità* sono destinati...».

— modificare come segue *l'articolo 2*:

«Ai sensi del presente regolamento sono residui di antiparassitari i resti di questi ultimi e i prodotti *tossici* della loro metabolizzazione o degradazione eventualmente...»

— completare come segue *il punto 3 dell'articolo 3*:

«...immagazzinati o destinati ad essere immagazzinati o *trasformati*...»

«...i prodotti escono dall'ultimo immagazzinamento o *hanno subito l'ultima trasformazione*...».

Il Comitato suggerisce quindi di aggiungere un nuovo articolo 4 bis, del seguente tenore:

«Articolo 4 bis

In base alla procedura di cui all'articolo 7, si possono apportare delle modifiche agli allegati, in particolare quando a seguito di nuove ricerche scientifiche si renda necessario un adattamento delle quantità massime consentite di residui stabilite dall'allegato II».

Il Comitato fa osservare che l'applicazione del regolamento in esame presuppone che si fissino metodi comunitari per quanto riguarda il prelievo dei campioni e le analisi. Esprimendo quindi l'auspicio che entro un periodo transitorio di un anno venga adottato il relativo regolamento di ap-

plicazione esso propone di completare come segue *l'articolo 5*:

«...secondo norme che verranno stabilite, *entro il termine massimo di un anno a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento*, in conformità della procedura di cui all'articolo 7».

Al riguardo il Comitato auspica inoltre che l'esito dei controlli effettuati in uno Stato membro esportatore conformemente alle norme comunitarie facciano fede presso gli organi di controllo degli Stati membri importatori restando inteso che questi ultimi potranno, se lo ritengano opportuno, effettuare dei controlli mediante sondaggi.

Da ultimo si suggerisce la soppressione dell'*articolo 8*.

c) In ordine agli allegati alla proposta di primo regolamento

Il Comitato non può soffermarsi su tutti i dettagli degli allegati, essendogli particolarmente difficile esprimere un giudizio di valore su ogni singola «quantità massima consentita di residui» prevista dall'allegato II.

Esso ritiene che tutti gli antiparassitari che figurano nell'allegato II dovrebbero formare oggetto di ripetute ricerche scientifiche, affinché la relativa legislazione sia costantemente aggiornata.

Per quanto riguarda gli organoclorati figuranti nell'elenco B dell'allegato II, il Comitato ritiene che le quantità massime consentite dei loro residui ivi indicate debbano essere considerate provvisorie, come per gli altri antiparassitari. Conviene che per tali prodotti la dose «zero» richiesta a partire dal 1° gennaio 1973 sia mantenuta, a causa dei timori suscitati dalle loro proprietà cancerogene e in considerazione del fatto che da tutti gli esperimenti condotti su di essi sono emersi gravi dubbi circa la loro non tossicità.

Il Comitato auspica che la Commissione, in collaborazione con la FAO e con l'OMS, si adoperi affinché le nuove ricerche occorrenti abbiano luogo al più presto e consentano di trovare, se possibile anteriormente al 1° gennaio 1973, una soluzione al problema degli antiparassitari che non lasci alcun dubbio circa le ripercussioni di questi ultimi sulla salute degli uomini e degli animali domestici. Analogamente, il Comitato permanente fitosanitario dovrebbe essere consultato in merito sin dalla sua istituzione.

d) In ordine al progetto di decisione

Il Comitato approva il progetto di decisione ed esprime l'auspicio che il Comitato permanente fitosanitario sia insediato sollecitamente e possa pertanto iniziare quanto prima la sua attività.

Concludendo, il Comitato raccomanda l'istituzione, da parte della Commissione, di un Comitato consultivo per gli antiparassitari nel quale siano rappresentati tutti gli ambienti professionali interessati alla fabbricazione e all'impiego di tali prodotti, come pure i consumatori.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1969.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Mathias BERNIS

CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

circa la proposta di regolamento del Consiglio concernente i SAMA e i PTOM
(provvedimenti da adottare nel settore del tabacco)

A. RICHIESTA DI PARERE

Nella 4ª sessione del 24 e del 25 luglio 1967, il Consiglio ha deciso di consultare, a titolo facoltativo, il Comitato economico e sociale circa la proposta di regolamento del Consiglio concernente i SAMA e i PTOM (provvedimenti da adottare nel settore del tabacco).

La richiesta di parere è stata indirizzata dal Presidente del Consiglio al Presidente del Comitato economico e sociale, con lettera in data 25 luglio 1967.

B. TESTO CHE È STATO OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 198 del 17 agosto 1967, pag. 23.

C. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Nella 75ª sessione plenaria tenuta a Bruxelles il 22 e il 23 gennaio 1969, il Comitato ha adottato il parere sul testo di cui al precedente capitolo B con 66 voti dei 75 membri presenti o rappresentati; 9 membri si sono astenuti.

Il testo di tale parere è il seguente:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

vista la lettera del Presidente del Consiglio di ministri del 25 luglio 1967 con la quale è stato consultato in merito ai provvedimenti proposti dalla

Commissione nel settore del tabacco e segnatamente sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente i SAMA e i PTOM,

viste le disposizioni del trattato istitutivo della CEE, in particolare gli articoli 43 e 198,

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza di affidare, a titolo principale, alla sezione specializzata per l'agricoltura l'elaborazione di un parere e di una relazione in merito alla succitata proposta di regolamento e di consultare, a titolo complementare, la sezione specializzata per lo sviluppo dell'oltremare (decisione presa il 27 settembre 1967),

visto il parere e la relazione complementari della sezione specializzata per lo sviluppo dell'oltremare,

visto il parere formulato dalla sezione specializzata per l'agricoltura nel corso della 90ª riunione tenutasi il 10 ottobre 1968,

vista la relazione presentata dal sig. Piga, relatore, durante la 75ª sessione plenaria e viste le proprie deliberazioni del 22 gennaio 1969,

considerato che l'articolo 11 della Convenzione di associazione tra la CEE e gli Stati africani e malgascio associati stabilisce che nel determinare la propria politica comune la Comunità prende in considerazione gli interessi degli Stati associati per quanto riguarda i prodotti omologhi e concorrenti dei prodotti europei;

considerato che in virtù della decisione del Consiglio del 25 febbraio 1964 il disposto dell'articolo 11 della Convenzione di associazione si applica anche ai paesi e territori d'oltremare;

considerato che attualmente le importazioni provenienti dai SAMA e dai PTOM beneficiano di una preferenza tariffaria rispetto alle importazioni in provenienza dai paesi terzi;

considerato che, onde salvaguardare detta preferenza, la proposta di regolamento in esame prevede che l'aliquota del dazio doganale applicabile alle importazioni di tabacchi greggi o non manifatturati e di cascami di tabacco in provenienza dai SAMA e dai PTOM sarà pari al 15 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile alle importazioni provenienti dai paesi terzi;

considerato che inoltre è previsto che le percentuali minime e massime di riscossione ammontino al 15 % di quelle valide per i paesi terzi;

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1969.

considerata la situazione della produzione tabacchicola negli Stati associati e nei PTOM, e considerato che quasi tutta la produzione di tabacco di questi paesi è tradizionalmente esportata verso i paesi della Comunità,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

Il Comitato approva la proposta di regolamento, fatte salve le seguenti osservazioni.

Il Comitato ritiene opportuno che i SAMA e i PTOM orientino la propria produzione verso varietà utilizzabili anzitutto da parte delle loro industrie di trasformazione, nonché verso quelle varietà e qualità di cui hanno bisogno le industrie della Comunità. È tuttavia opportuno favorire quelle produzioni che possono essere commercializzate concorrentialmente sul mercato mondiale. All'uopo occorre che la Comunità aggiunga alle preferenze tariffarie un'adeguata assistenza tecnica e finanziaria tendente a realizzare nei SAMA e nei PTOM le indispensabili riforme strutturali. Bisogna segnalare che la politica comunitaria in materia deve essere a scadenza sufficientemente lunga per evitare un'eccessiva incertezza dal punto di vista degli investimenti.

Comunque il Comitato sottolinea la necessità che le preferenze tariffarie apportino reali aiuti all'economia dei SAMA piuttosto che ad interessi particolari. Inoltre esso reputa che le preferenze tariffarie siano più utili per i SAMA qualora riguardino anche i prodotti trasformati, tenendo conto della regolamentazione comunitaria relativa a questi prodotti.

Dato che sino ad ora le importazioni di tabacco in provenienza dai SAMA e dai PTOM erano assoggettate unicamente al dazio doganale intracomunitario, il Comitato economico e sociale ritiene che sarebbe opportuno non prelevare alcun dazio su queste importazioni.

In considerazione del breve periodo che intercorre da qui alla scadenza dell'attuale Convenzione di associazione, il Comitato chiede che le competenti autorità comunitarie esaminino sin d'ora in qual modo l'economia tabacchicola dei paesi interessati possa essere aiutata in futuro.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Mathias BERNIS

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Bando di gara n. 787: gara — mediante consultazione pubblica — indetta dalla Repubblica del Senegal (Ministère du développement rural — Direction des services agricoles) per un progetto finanziato dalla Comunità economica europea — Fondo europeo di sviluppo

Progetto n. 215.015.19

Convenzione n. 485/SE

Numero locale della gara: 787/MDR/AGR

Concerne:

Fornitura di macchinario da trasporto (autocarri e rimorchi) con una carrozzeria speciale destinato al trasporto della raccolta del cotone nella Repubblica del Senegal.

La presente gara comprende una parte A e una parte B.

La numerazione degli articoli della parte A (clausole particolari) corrisponde a quella indicata nella parte B (clausole e condizioni generali).

All'occorrenza, le disposizioni particolari degli articoli della parte A possono completare, precisare, modificare le disposizioni contenute negli articoli corrispondenti della parte B, ovvero possono derogarvi.

Per quanto non è detto nella parte A, le disposizioni della parte B sono di rigorosa applicazione.

Le parti A e B riunite costituiscono l'insieme delle clausole e disposizioni relative alla stesura delle offerte, alla stipulazione degli ordinativi ed all'esecuzione di questi ultimi derivanti dalla presente gara.

PARTE A

CLAUSOLE PARTICOLARI

I. Oggetto:

Richiesta di offerte per la fornitura, in due lotti, dei veicoli qui appresso specificati:

lotto n. 1:

autocarri, motore diesel, da 120 a 140 HP circa, da 6 a 7 tonnellate di carico utile, carrozzeria speciale per trasporto del cotone in fiocco: 9

lotto n. 2:

rimorchi, circa 4 tonnellate di carico utile, carrozzeria speciale per trasporto del cotone in fiocco: 13.

La descrizione particolareggiata, le caratteristiche e le quantità delle forniture richieste formano oggetto di un elenco denominato «Annexe technique» che può essere ottenuto gratuitamente — *soltanto in lingua francese* — agli indirizzi seguenti:

1. Direction des services agricoles, BP 486, Dakar (Sénégal)
2. Direction de la CFDT, BP 3216, Dakar (Sénégal)
3. Direction générale de la CFDT, 9, rue Louis-Davis, Paris 16^e
4. Ambassade de la République du Sénégal, 1039, Chaussée de Waterloo, Bruxelles 18
5. Commissione delle Comunità europee, Direzione generale per l'aiuto allo sviluppo, 170, rue de la Loi, Bruxelles 4
6. Servizi d'informazione delle Comunità europee a: Bonn, Zitelmannstraße 11
L'Aia, Alexander Gogelweg 22
Lussemburgo, Centre européen, Kirchberg
Parigi 16, 61, rue des Belles-Feuilles
Roma, Via Poli 29.

III. Variazioni di quantità:

Non è prevista nessuna variazione di quantità.

IV. Servizio di assistenza e servizio di manutenzione — garanzia:

Le disposizioni dell'articolo 4 della parte B sono di rigorosa applicazione.

Il termine di garanzia dovrà essere di almeno sei mesi o 15.000 km.

IX. Località di destinazione e termine di consegna:*Località di destinazione:*

i veicoli debbono essere consegnati, in ordine di marcia, nel magazzino che verrà precisato nell'ordinativo.

Termine di consegna:

— inizio novembre 1969: 5 autocarri — 9 rimorchi

— fine dicembre 1969: 4 autocarri — 4 rimorchi.

XII. Collaudi:

Sono previsti un collaudo provvisorio ed un collaudo definitivo. Le operazioni di collaudo saranno controllate da una commissione comprendente dei rappresentanti della «Direction des services agricoles» e della «Compagnie française pour le développement des fibres textiles — CFDT».

Si dovrà esibire, all'atto del collaudo provvisorio, i certificati di conformità alla regolamentazione senegalese in materia di trasporti stradali, rilasciati dal «Service des mines du Sénégal».

Si precisa che detta regolamentazione è identica a quella francese.

XIV. Calcolo dei prezzi unitari:

Per l'applicazione dell'articolo 14 della parte B, si precisa che i prezzi unitari s'intendono rispettivamente:

— in prezzo «ex fabbrica» o «ex magazzino», per il 1°,

— in prezzo «cif sotto paranco porto di Dakar», per il 2°.

XV. Presentazione delle offerte:*a) Indirizzo per la presentazione delle offerte:*

Direction des services agricoles, BP 486, Dakar (Sénégal)

b) Indicazione, in rosso, nell'angolo superiore sinistro della busta:

«A n'ouvrir qu'en séance, réponse à l'appel d'offres n° 787/HDR/AGR pour la fourniture de véhicules destinés au transport du coton graine».

c) Data limite:

13 giugno 1969, alle ore 17 locali.

Si precisa che i prezzi unitari di cui all'articolo 15 c) 9 della parte B della gara debbono essere presentati come segue:

— prezzo unitario del veicolo motore;

— prezzo della carrozzeria speciale.

XVI. Apertura delle offerte:

16 giugno 1969.

XVIII. Modalità di pagamento:

Il rimborso delle spese di trasporto (ivi compresa l'assicurazione, ecc.) verrà effettuato su presentazione dei relativi documenti giustificativi, dopo collaudo quantitativo delle forniture nella località di destinazione fissata all'articolo IX.

XIX. Pagamento:*a) autorità incaricata di ordinare i pagamenti:*

Direction des services agricoles, BP 486, Dakar (Sénégal)

I documenti giustificativi relativi al trasporto interno (ivi compresa l'assicurazione, ecc.) sono indicati al 3° capoverso dell'articolo 19 della parte B.

b) Indirizzo del controllore delegato per l'invio di copie di fatture ed altri documenti:

Monsieur le contrôleur délégué du FED en République du Sénégal, BP 3345, Dakar (Sénégal).

c) Agenzia della «Caisse centrale de coopération économique»:

Dakar (Sénégal).

XX. Norme:

- Clausole e condizioni generali applicabili ai contratti di forniture e di servizi (arrêté interministériel du 8 avril 1953),
- décret n. 49—500 du 11 avril 1949 e
- décret n. 58—15 du 8 janvier 1958.

(I decreti di cui sopra figurano nel documento «Recueil des textes concernant les marchés de travaux ou les marchés de fournitures et services, passés pour l'exécution des conventions de financement conclues entre la Communauté économique européenne et les pays associés de la zone franc ainsi que la Côte française des Somalis».

Tale «Recueil» può essere acquistato presso il «Service d'édition et de vente des publications officielles», 39, rue de la Convention, Paris, 15^e, al prezzo di cinque franchi francesi.

XXI. Capitolato d'appalto:

- a) *Nelle quattro lingue ufficiali della Comunità economica europea:*

Stessi indirizzi che quelli indicati all'articolo I, sub 4, 5 e 6.

- b) *Soltanto in lingua francese:*

Stessi indirizzi che quelli indicati all'articolo I, sub 1, 2 e 3.

XXII. Informazioni complementari:

Stessi indirizzi che quelli indicati all'articolo I, sub 1, 2 e 3.

XXIII. Valutazione:

38.000.000 di franchi CFA per l'insieme delle forniture rese nella località di consegna, pari a circa 154.000 unità di conto (= dollari USA).

PARTE B**CLAUSOLE E CONDIZIONI GENERALI****1. Oggetto:**

L'offerta deve riferirsi a forniture e macchinari nuovi. Le caratteristiche indicate nella descrizione dei macchinari e delle forniture, oggetto della presente gara, sono date a titolo indicativo.

Potrà essere proposto ogni macchinario o fornitura funzionalmente equivalente, simile o superiore, purché adatto all'impiego in climi tropicali ed alle condizioni di lavoro previste nel paese destinatario.

Per ciò che concerne le dimensioni indicate, potrà essere proposto qualsiasi macchinario o fornitura le cui dimensioni si avvicinino il più possibile a quelle precisate.

Qualora l'articolo I della parte A preveda che le forniture oggetto della presente gara debbano essere consegnate con un corredo individuale o globale di pezzi di ricambio, il cui valore è espresso in percentuale rispetto al valore della fornitura propriamente detta, l'offerente dovrà allegare, alla sua offerta, un elenco dei predetti pezzi di ricambio, compilato in base alle proprie esperienze professionali e tenendo conto della località d'impiego.

L'elenco dei pezzi di ricambio deve contenere anche i prezzi unitari di tali pezzi, calcolati secondo le disposizioni di cui al seguente articolo 14. L'amministrazione si riserva, tuttavia, il diritto di modificare l'elenco dei pezzi di ricambio nell'ambito della percentuale sopra indicata: dette modifiche verranno precisate nell'ordinativo.

Se non è stabilito diversamente all'articolo I della parte A, i pezzi di ricambio debbono essere consegnati contemporaneamente al materiale propriamente detto.

2. Frazionamento:

Se nella gara non è previsto il frazionamento in lotti, la o le quantità richieste sono indivisibili. L'offerente dovrà quindi presentare offerta per l'insieme della o delle quantità indicate.

Se le forniture sono divise in lotti, le quantità precisate sono indivisibili. L'offerente dovrà presentare offerte per l'insieme della o delle quantità indicate per ogni lotto.

Non verranno prese in considerazione offerte parziali.

Se le forniture sono divise in lotti, i concorrenti possono presentare offerta per un singolo lotto, per più lotti o per l'insieme dei lotti.

3. Variazioni nelle quantità:

Le quantità indicate per le forniture sono approssimative. Le variazioni massime ammesse, in più o in meno, all'atto dell'ordinativo, sono indicate all'articolo III della parte A della gara.

4. Servizio di assistenza e servizio di manutenzione — garanzia:

Ove ciò fosse previsto all'articolo IV della parte A della gara, il fornitore dovrà disporre od impegnarsi ad assicurare od a fare assicurare nel paese destinatario della fornitura, un servizio di assistenza che garantisca la manutenzione e la riparazione delle forniture nonché il pronto rifornimento in pezzi di ricambio (deposito di pezzi di ricambio).

Il concorrente è tenuto inoltre ad assumere le garanzie commerciali d'uso.

5. Confezione — contrassegno — imballaggio:

Salvo disposizione contraria, l'imballaggio delle forniture resta di proprietà dell'amministrazione.

6. Origine:

Le forniture debbono obbligatoriamente essere originarie di uno Stato membro o di uno Stato, paese o territorio d'oltremare associato alla Comunità economica europea. Detta origine deve essere attestata, all'atto dell'importazione nel paese destinatario, da un certificato modello AY 1 a AB 1 rilasciato dall'amministrazione delle dogane del paese esportatore.

7. Valuta:

I pagamenti delle forniture di cui trattasi possono essere effettuati direttamente nella valuta del paese sede del fornitore o del produttore.

8. Partecipazione:

La partecipazione alla gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri od agli Stati, paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea.

In via eccezionale, qualora circostanze di fatto o di diritto impedissero la partecipazione diretta di uno o più cittadini degli Stati membri o associati, detti cittadini potranno affidare apposito e speciale mandato di redigere e presentare un'offerta ad un corrispondente sul luogo, di qualsiasi nazionalità, a condizione che l'offerta si riferisca esclusivamente a forniture originarie degli Stati membri o degli Stati, paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea.

9. Località di destinazione e termine di consegna:

L'offerente sarà avvertito telegraficamente dell'accettazione definitiva della sua offerta, come previsto all'articolo 17.

Il termine di consegna ha inizio dalla data di ricezione dell'ordinativo. Detta data sarà considerata corrispondente a:

- due giorni dopo la spedizione dell'ordinativo (timbro postale), se il fornitore risiede nello Stato, paese o territorio che ha indetto la gara,
- sette giorni di calendario dopo la spedizione del predetto ordinativo (timbro postale), se il fornitore ha la propria sede sociale fuori dello Stato, paese o territorio che ha indetto la gara.

Ove fossero previsti termini singoli per ogni lotto, detti termini non possono cumularsi nel caso di attribuzione di più lotti ad uno stesso fornitore. In tal caso, ciascun termine di consegna decorre separatamente per ogni lotto.

10. Penalità per ritardo:

Ove si verifichi un ritardo superiore ad una settimana, il fornitore è passibile di una penalità pari, per ogni giorno di ritardo, ad 1/1000 del valore delle forniture non consegnate alla scadenza del termine contrattuale.

Tuttavia, se la parte mancante impedisce la normale utilizzazione dell'intera fornitura la penalità sarà calcolata sull'ammontare del valore totale dell'intera fornitura.

L'importo della penalità sarà trattenuto sulle somme dovute a titolo del contratto.

11. Cauzione:

Salvo disposizioni contrarie alla parte A della gara, non è richiesta una cauzione definitiva.

12. Collaudi:

L'Ente incaricato del collaudo (provvisorio e definitivo) delle forniture e dei macchinari nella località di consegna sarà indicato dall'amministrazione committente all'atto dell'ordinativo.

Il collaudo tecnico (provvisorio) ed il collaudo definitivo formeranno oggetto di verbali che daranno diritto ai relativi pagamenti.

Le operazioni di collaudo provvisorio e definitivo saranno controllate dall'Ente indicato nell'ordinativo. Il controllore delegato del Fondo europeo di sviluppo assisterà a dette operazioni.

Alla scadenza del termine di garanzia proposto si procederà al collaudo definitivo.

Se le forniture da consegnare non comportano un termine di garanzia, il collaudo provvisorio vale quale collaudo definitivo.

13. Arbitrato:

In caso di litigio all'atto dell'esecuzione dell'ordinativo (contratto) ogni controversia verrà definitivamente risolta secondo il Regolamento di conciliazione e di arbitrato della Camera di commercio internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento.

14. Calcolo dei prezzi unitari:

A seconda che le forniture proposte siano di fabbricazione locale o da importare nello Stato, paese o territorio che ha indetto la gara, l'offerente dovrà calcolare i prezzi unitari (ed i prezzi globali) della propria offerta su una delle due seguenti basi:

1. per le forniture fabbricate nel paese che indice la gara o in un paese formante con quest'ultimo un'unione doganale, i prezzi unitari e globali dell'offerta debbono essere calcolati, per consegna nella località ed alle condizioni indicate all'articolo XIV della parte A, al netto delle imposte interne gravanti sulla fabbricazione dei prodotti di cui trattasi;
2. per le forniture da importare nel paese che indice la gara, i prezzi unitari e globali debbono essere calcolati, per consegna nella località ed alle condizioni indicate all'articolo XIV della parte A, al netto di ogni diritto e tassa gravanti sull'importazione dei prodotti di cui trattasi.

I prezzi unitari e globali calcolati in conformità dell'una o dell'altra di tali disposizioni *sono fissi e non soggetti a revisione.*

Qualora l'offerta ritenuta comporti delle forniture di fabbricazione locale (vedasi base n. 1), l'ammontare delle imposte interne gravanti sulla fabbricazione di dette forniture verrà aggiunto, nell'ordinativo, al prezzo dell'offerta.

Qualora l'offerta ritenuta comporti delle forniture da importare (vedasi base n. 2), queste saranno esenti da ogni diritto e tassa all'importazione. Le formalità da osservare per beneficiare di tale esenzione saranno indicate nello stesso ordinativo.

Se il luogo o la condizione di consegna, indicati all'articolo XIV della parte A ai fini del confronto delle offerte, non coincide con il luogo di destinazione indicato all'articolo IX della parte A, il trasporto delle forniture fino alla località di destinazione è a carico e sotto la responsabilità del fornitore. Le spese di trasporto nonché tutte le spese relative a detto trasporto (ivi compresi assicurazione, transito, ecc.) sono a carico del fornitore. Dette spese verranno rimborsate contro presentazione dei documenti giustificativi, dopo il collaudo delle forniture nella località di destinazione.

Il contratto (o ordinativo) è esente da ogni diritto di bollo e di registro.

15. Presentazione delle offerte:

- a) Le offerte, in carta libera, redatte nella lingua ufficiale (indicata nella parte A della gara) del paese che indice la gara, dovranno essere spedite a mezzo lettera raccomandata in busta sigillata all'indirizzo indicato all'articolo XV a) della parte A della presente gara.

Inoltre, la busta dovrà recare, in rosso, nell'angolo superiore sinistro, il numero della gara, come indicato all'articolo XV b) della parte A.

- b) Le offerte dovranno pervenire all'indirizzo sopra indicato sub a), al più tardi alla data ed all'ora indicate all'articolo XV c) della parte A della gara.
- c) La busta esterna di cui al predetto paragrafo a) dovrà contenere, in una busta interna, i seguenti documenti, in duplice esemplare:
 1. un certificato redatto in conformità delle leggi nazionali vigenti in materia, attestante che l'offerente è cittadino di uno degli Stati membri o degli Stati, paesi o territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea;
 2. un'attestazione dell'offerente comprovante che le forniture proposte sono originarie degli Stati membri o degli Stati, paesi o territori d'oltremare associati alla CEE; il paese d'origine dovrà essere indicato;

3. la descrizione particolareggiata delle forniture proposte, cioè tutti i dettagli tecnici che permettono di giudicare le forniture stesse, ad esempio: resistenza alle condizioni climatiche e stradali, funzionamento, capacità, costo della manutenzione, consumo, carburante, durata prevista, ecc., nonché qualsiasi altra informazione eventualmente prevista dall'articolo XV della parte A della gara;
4. le località dove sono state già impiegate forniture identiche;
5. all'occorrenza, l'elenco dei pezzi di ricambio, con l'indicazione dei prezzi unitari;
6. l'impegno del fornitore d'istituire un servizio di assistenza e riparazione ed, eventualmente, l'indicazione delle modalità di funzionamento del predetto servizio (agenzia locale, ecc.) (vedasi art. IV della parte A della gara);
7. le garanzie offerte: durata, estensione, ecc.;
8. l'indicazione dei termini di consegna;
9. l'offerta propriamente detta.

Tale offerta — prezzi unitari e prezzi globali — verterà sulla fornitura corrispondente alle specificazioni di cui sopra e dovrà essere strettamente conforme alle condizioni indicate nelle parti A e B della presente gara. Essa terrà conto, soprattutto, delle disposizioni relative al calcolo dei prezzi (vedansi art. XIV e 14 rispettivamente delle parti A e B della gara) e delle modalità di pagamento (vedasi art. 18).

Il concorrente dovrà precisare nell'offerta il titolare ed il numero del conto bancario o postale all'indirizzo del quale dovranno essere effettuati i pagamenti.

- d) A scelta dell'offerente, l'offerta può essere fatta sia nella valuta del paese della sua sede sociale sia nella valuta del paese del produttore delle forniture, sia in moneta locale.

Al fine di meglio confrontare le offerte fra loro, la conversione in moneta locale sarà eseguita a cura della commissione di spoglio delle offerte, sulla base dei tassi di parità dichiarati al Fondo monetario internazionale (FMI) (in mancanza di parità dichiarata al FMI, i corsi relativi praticati per i trasferimenti ufficiali) in vigore al primo giorno lavorativo del mese che precede quello

durante il quale è fissato il termine massimo per la presentazione delle offerte.

I tassi applicabili sono quelli pubblicati mensilmente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (primo numero C di ogni mese).

L'offerente resta impegnato, con la sua offerta, per un periodo di 60 giorni a decorrere dal termine massimo per la presentazione delle offerte.

16. Apertura delle offerte:

Le offerte saranno aperte, alla data indicata all'articolo XVI della parte A della gara, dall'apposita commissione di spoglio delle offerte.

Ogni offerta non conforme a tutte le condizioni previste dal presente testo non sarà presa in considerazione.

Nessuna informazione sarà data ai concorrenti sul contenuto delle offerte ricevute.

17. Ordinativi:

Il o gli offerenti dichiarati aggiudicatari saranno informati telegraficamente della loro scelta e riceveranno degli ordinativi redatti in base all'offerta accettata ed alle condizioni della presente gara. Gli ordinativi saranno stilati nella valuta indicata nell'offerta. Gli ordinativi sostituiscono i contratti d'uso.

Gli ordinativi preciseranno, all'occorrenza, le quantità esatte da fornire.

18. Modalità di pagamento:

- a) 30 % dell'importo dell'ordinativo, a titolo d'anticipo, all'atto dell'ordine ufficiale, contro la costituzione di una cauzione personale e solidale, che garantisca il rimborso al 100 % dell'anticipazione stessa;
- b) 30 % dell'importo dell'ordinativo su presentazione di un manifesto d'imbarco delle forniture rilasciato dalla compagnia di navigazione e di un certificato di assicurazione che copra la merce fino alla località di consegna (vedasi art. IX della parte A);
- c) 30 % dell'importo dell'ordinativo, dopo il collaudo provvisorio delle forniture nella località indicata per la consegna (vedasi art. IX della parte A);

- d) 10 % dell'importo dell'ordinativo, a saldo, alla scadenza del termine di garanzia e dopo collaudo definitivo comprovato da verbale. La ritenuta di garanzia può essere sostituita dalla costituzione di una cauzione personale e solidale che garantisca il rimborso al 100 % dell'importo di tale ritenuta di garanzia.

La cauzione personale e solidale implica la rinuncia ai benefici di discussione e di divisione. Detta cauzione verrà convertita in pagamento effettivo su semplice richiesta dell'amministrazione locale competente.

La cauzione potrà essere validamente fornita anche da un qualsiasi istituto con sede in uno Stato o paese associato o in uno Stato membro della CEE, abilitato dalle autorità, sotto il cui controllo esercita le proprie attività, a rilasciare tali garanzie.

Nel caso di consegne parziali, gli anticipi del 30 % dovuti rispettivamente:

- su presentazione dei manifesti d'imbarco e dei certificati di assicurazione e
- dopo collaudo tecnico (provvisorio) delle forniture,

non sono calcolati in base all'importo totale dell'ordinativo, ma in base al valore delle forniture effettivamente imbarcate e collaudate.

Per le forniture di fabbricazione locale (vedasi precedente art. 14) i pagamenti indicati ai precedenti paragrafi b) e c) saranno cumulati; il pagamento unico di queste due quote è dovuto dopo il collaudo provvisorio di cui al precedente paragrafo c).

Per le forniture che non comportino un termine di garanzia (vedasi precedente art. 12) i pagamenti indicati ai paragrafi c) e d) saranno cumulati; il pagamento unico di queste due quote è dovuto dopo il collaudo provvisorio di cui al precedente paragrafo c).

19. Pagamenti:

Tutti i pagamenti saranno ordinati dall'autorità indicata all'articolo XIX a) della parte A della gara.

Tutte le fatture dovranno essere spedite in 12 copie all'indirizzo sopraindicato.

Tutti i documenti richiesti ed ogni corrispondenza relativa all'esecuzione degli ordinativi debbono essere spediti al suddetto indirizzo.

Copia delle fatture, dei documenti richiesti e della corrispondenza indirizzata all'autorità sopraccennata dovrà essere comunicata contemporaneamente al controllore delegato del Fondo europeo di sviluppo, all'indirizzo indicato all'articolo XIX b) della parte A della gara.

Se l'offerta non è stilata in moneta locale, i pagamenti saranno effettuati direttamente nel paese del titolare del contratto o del produttore delle forniture e nella valuta avente corso legale in detto paese, mediante accredito sul conto bancario o postale indicato nell'offerta. I pagamenti in moneta locale saranno effettuati dall'Ente delegato del Fondo europeo di sviluppo tramite l'agenzia indicata all'articolo XIX c) della parte A della gara.

I pagamenti in altre valute saranno effettuati direttamente dalla Direzione del Fondo europeo di sviluppo, nella moneta del paese sede sociale del fornitore o del produttore delle forniture dopo la ricezione dei documenti giustificativi da parte delle autorità competenti.

20. Norme:

Per tutto quanto non sia in contraddizione alle disposizioni della presente gara, parti A e B, l'esecuzione degli ordinativi è retta dai decreti e regolamenti indicati all'articolo XX della parte A.

21. Capitolato d'appalto:

Per la presente gara non esiste altra documentazione all'infuori delle presenti indicazioni (parti A e B) ed eventualmente l'elenco citato all'articolo I della parte A.

Copia del presente testo può essere richiesta:

- a) *nelle quattro lingue ufficiali della Comunità economica europea:*

1. all'indirizzo o agli indirizzi citati all'articolo XXI a) della parte A della gara;

2. alla Commissione delle Comunità europee, Direzione generale per l'aiuto allo sviluppo, 170, rue de la Loi, Bruxelles 4;
3. ai Servizi d'informazione delle Comunità europee a:
- Bonn, Zitelmannstraße 11,
L'Aia, Alexander Gogelweg 22,
- Lussemburgo, Centre européen, Kirchberg,
Parigi 16, 61, rue des Belles-Feuilles,
Roma, via Poli 29.
- b) *nella lingua ufficiale del paese che ha indetto la gara:*
- all'indirizzo o agli indirizzi citati all'articolo XXI b) della parte A.

Modifica al bando di gara n. 784

Il bando di gara n. 784

lanciato dalla Repubblica del Dahomey, pubblicato nel n. C 30 della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 7 marzo 1969 e relativo alla fornitura di concimi, d'insetticidi e di veicoli destinati all'attuazione di un programma di sviluppo rurale nel dipartimento della Atakora,

è modificato come segue (modifiche in corsivo):

.....

I lotti n. 1 e n. 2 non fanno più parte della gara. La necessità di disporre dei concimi (120 tonnellate di concime binario NP) e dei pesticidi (1900 kg di miscela cloridano-carbammati) per la campagna in corso ha costretto le autorità competenti a sopprimere questi due lotti dalla gara, i risultati della quale sarebbero conosciuti troppo tardi.

.....

Le altre indicazioni restano invariate.
